

August Decree and social shock absorbers: the first INPS indications arrive (in Italian)

August 24, 2020

Decreto Agosto e ammortizzatori sociali: arrivano le prime indicazioni dell'INPS

È ormai consuetudine che ai complessi interventi normativi della fase emergenziale seguano quasi immediatamente chiarimenti da parte dell'INPS. E così - ad una settimana dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 14 Agosto 2020, n. 104 (c.d. «Decreto Agosto») - il **Messaggio INPS n. 3131/2020** del 21 Agosto (disponibile qui) interviene fornendo le prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIGD, assegno ordinario e CISOA secondo le disposizioni introdotte dal Decreto Agosto.

Curioso è, piuttosto, che nell'esordio del proprio Messaggio l'INPS specifichi che tale intervento interpretativo debba considerarsi preliminare, precisando espressamente che queste «prime informazioni» vengono fornite «in attesa della pubblicazione delle apposite circolari»: come a dire che l'Ente nazionale deputato a fornire le linee guida interpretative delle già complesse norme emergenziali è in attesa a sua volta di ulteriori chiarimenti. Il che ci offre la cifra della confusione dell'attuale assetto normativo, che infatti si riflette sul tortuoso meccanismo consegnatoci dal Decreto Agosto.

Riportiamo di seguito il quadro fornito dall'INPS nel Messaggio in esame.

1. I nuovi periodi dei trattamenti di integrazione salariale

Nel descrivere il nuovo impianto in materia di ammortizzatori sociali connessi all'emergenza COVID-19, l'INPS pone l'attenzione sulle due principali novità introdotte dal Decreto Agosto:

(i) la possibilità di accedere ai nuovi trattamenti indipendentemente dall'autorizzazione e dalla fruizione degli stessi nel semestre precedente. Il Decreto Agosto ridetermina infatti il numero di settimane richiedibili fino al 31 Dicembre 2020, azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate fino al 12 Luglio 2020;

(ii) un nuovo meccanismo di calcolo dell'eventuale contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che vi ricorrono.

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Agosto, le aziende che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell'assegno ordinario per una **durata massima di 18 settimane complessive** comprese **tra il 13 Luglio 2020 ed il 31 Dicembre 2020**.

In particolare, le nuove settimane di trattamento saranno articolate come segue:

- **prime nove settimane** per le quali non sono previste particolari condizioni;

- **ulteriori nove settimane** alle quali si applicheranno le seguenti condizioni:

- potranno essere richieste solo dai datori di lavoro ai quali siano già state autorizzate le precedenti nove settimane e purché detto periodo sia integralmente decorso;
- potranno essere autorizzate solo previa verifica del fatturato delle aziende richiedenti. In particolare, sarà operato un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019. In base all'esito di tale raffronto, alcuni datori di lavoro - per poter accedere alle ulteriori nove settimane di trattamenti - dovranno versare un **contributo addizionale** da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa e determinato nelle seguenti misure:

- **aliquota del 18%** per i datori di lavoro che non hanno avuto **alcuna riduzione del fatturato** nel raffronto tra il primo semestre del 2020 ed il primo semestre del 2019;

- **aliquota del 9%** per i datori di lavoro che, nel primo semestre del 2020, hanno subito una **riduzione del fatturato inferiore al 20%** rispetto a quello del primo semestre del 2019;

- **nessun contributo addizionale** per i datori di lavoro che hanno subito una **riduzione del fatturato pari o superiore al 20%** o hanno **avviato l'attività di impresa successivamente al 1° Gennaio 2019** .

L'INPS precisa che l'eventuale riduzione del fatturato dovrà essere **autocertificata dai datori di lavoro al momento dell'inoltro della domanda di concessione** . In mancanza di tale dichiarazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

2. Le modalità di accesso

Le richieste di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale dovranno essere presentate con le seguenti modalità:

a) richieste inerenti le **prime nove settimane**: le richieste dovranno tenere conto dei **periodi già chiesti ed autorizzati** ai sensi del Decreto Cura Italia e **collocati** (anche parzialmente) **successivamente al 13 Luglio 2020**. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto Agosto, tali periodi saranno imputati nelle prime nove settimane dei nuovi trattamenti. Laddove tale **scomputo** non fosse correttamente calcolato ed il periodo così richiesto eccedesse le nove settimane, le strutture territoriali ridetermineranno il limite accogliendo parzialmente le domande;

b) richieste inerenti le **ulteriori nove settimane**: l'INPS rimanda le istruzioni operative ad un successivo messaggio.

3. Termini

3.1. Termini per la trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti

Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del Decreto Agosto, le domande di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Tuttavia, in fase di prima applicazione, operano le seguenti proroghe:

- per le domande relative a sospensione o riduzione dal 13 Luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 Agosto 2020 è

differita al 30 Settembre 2020;

- per le domande relative a sospensione o riduzione dal 1° al 12 Luglio 2020 (anche se non rientranti nell'ambito di applicazione della nuova disciplina), la scadenza è differita altresì al 30 Settembre 2020.

3.2. Termini per la trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti

Ai sensi dell'art. 1, comma 6 del Decreto Agosto, in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inoltrare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti di integrazione salariale (i) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero (ii) se posteriore, entro il termine di trenta giorni dal provvedimento di concessione.

Qualora la scadenza per l'invio dei predetti dati si collochi entro il 31 Agosto, essa è differita al 30 Settembre 2020 in considerazione del combinato disposto dei commi 6 e 10 dell'art. 1 del Decreto Agosto.

3.3. Termini decadenziali di invio delle domande di accesso e trasmissione dei dati necessari per il pagamento o il saldo dei trattamenti

L'art. 1, comma 9 del Decreto Agosto differisce al 31 Agosto 2020 i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 e per la trasmissione dei dati necessari al pagamento o al saldo degli stessi in scadenza entro il 31 Luglio 2020, precisando sul punto che «devono intendersi superate le scadenze comunicate con precedenti circolari e/o messaggi».

4. Trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori delle ex zone rosse

L'art. 19 de Decreto Agosto introduce la specifica **casuale «COVID-19 - obbligo di permanenza domiciliare»** per mezzo della quale i datori di lavoro operanti **esclusivamente** in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità dei lavoratori residenti nelle ex zone rosse di raggiungere il luogo di lavoro (a causa dell'obbligo di permanenza domiciliare), possono presentare domanda di accesso a **trattamenti di integrazione salariale** per periodi decorrenti dal 23 Febbraio 2020 al 30 Aprile 2020 ed in relazione alla durata delle misure previste dai provvedimenti delle Pubbliche Autorità, **fino ad un massimo di quattro settimane complessive**.

Le domande di accesso ai predetti trattamenti devono essere trasmesse all'INPS a pena di decadenza entro il 15 Ottobre 2020, congiuntamente all'autocertificazione indicante l'Autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione.

Your Key Contacts



Davide Boffi

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

M +39 348 23 78 195

davide.boffi@dentons.com